

TRIBUNALE DI ANCONA

**PROPOSTA DI
PIANO DEL CONSUMATORE
EX LEGGE 3/2012**

Sommario

1. INCARICO CONSULENTE LEGALE E RIFERIMENTI DEI CONSUMATORI PROPONENTI	3
2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'	3
3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO	5
4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE DELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA.....	8
5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'	10
5.1. SOLVIBILITA'	10
5.2. ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA.....	10
5.3. ELENCO BENI ED ATTIVITA'	11
6. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE.....	11
7. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	13
7.1. FATTIBILITA' DEL PIANO.....	13
7.2. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO	13
7.3. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	14
8. CONCLUSIONI.....	16

1. INCARICO CONSULENTE LEGALE E RIFERIMENTI DEI CONSUMATORI PROPONENTI

I coniugi _____, nato in _____ il _____ C.F. _____ e _____, nata in _____, C.F. _____, residenti in _____ (AN) alla Via _____ n. _____, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, così come modificata dal D.L. n.179 del 18 gennaio 2012 e alla luce delle opportunità da esse concesse, intendono presentare un piano finanziario di cancellazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata e attestata dal nominato O.C.C.

All'uopo, hanno conferito incarico e sono assistiti e coadiuvati dagli avvocati Francesco Cacciola e Elvira Carpentieri iscritti all'Albo degli Avvocati di Salerno, entrambi con studio in Salerno alla via Domenico Vietri n.5, tel 0899434951 – cell 3714133110, pec studiolegalecacciola@pec.it presso il quale eleggono domicilio, come da procura in calce al presente atto.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dai proponenti, per i quali viene esclusivamente realizzata relazione tecnico contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt.6 e 7 Legge 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, L.3/2012 testualmente recita “*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art.7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art.8*”.

Ai fini del presente capo, si intende:

- Per sovraindebitamento *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”;*
- Per consumatore *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.*

Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore. Ed invero, il sig. _____ svolge un lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la ditta individuale _____ con la qualifica di operaio addetto _____ mentre la sig.ra _____, attualmente disoccupata, svolgeva, presso la medesima ditta, mansione di operaio comune _____. I debiti sono stati contratti quali persone fisiche per scopi che sono estranei all’attività lavorativa che, in ogni caso, non è imprenditoriale.

Si trovano, infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, L.3/2012.

I proponenti:

- Non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art.1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente attività di impresa;
- Non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla L. 3/2012;
- Non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore, di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

- I proponenti hanno sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura;
- La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I coniugi _____ come sopra generalizzati, sono residenti in _____ (AN) alla Via _____, n. _____; il sig. _____, attualmente, è impiegato presso la ditta _____, con la qualifica di operaio _____.

La sig. _____ ora in stato di disoccupazione, era impiegata anch'essa presso la medesima ditta di _____ con la qualifica di operaio comune addetto _____.

Come verrà evidenziato, l'incapacità del debitore di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni è principalmente riferibile alle difficoltà economiche sorte nel corso degli anni.

Con contratto per Notar _____ di _____ (AN) del _____ rep. n. _____, la Unicredit S.p.A. concedeva un mutuo pari a circa € 136.000,00 ai sig.ri _____ la restituirsene mediante pagamento di rate mensili al tasso di interesse variabile mensilmente. In forza del summenzionato contratto di mutuo, veniva iscritta ipoteca volontaria presso l'Agenzia del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare – Ufficio Provinciale di Milano, Circoscrizione 2, ai nn. reg. gen. _____ eg. part. _____ in favore della Unicredit S.p.A. contro i sig.ri _____ e _____, nel seguente immobile, di proprietà degli stessi, sito nel Comune di _____ (AN), via _____ n. _____ e precisamente:

Appartamento censito al NCEU del Comune di Ancona (AN) al foglio _____, p.lla _____, sub. _____, cat. A/3, vani _____, rendita catastale € _____, mq _____.

Per ben 16 anni, i ricorrenti hanno sempre adempiuto con puntualità al pagamento delle rate del mutuo, fino al gennaio 2022, quando trovandosi in difficoltà economiche, dovute soprattutto alla precarietà lavorativa di entrambi i coniugi ed in particolare della sig.ra _____ poi licenziata, non sono più riusciti

ad onorare le rate del mutuo. Ed invero, prontamente, per poter risolvere tale questione, si sono rivolti a dei professionisti che potessero aiutarli.

Per quanto attiene il finanziamento Findomestic n. [redacted] ceduto poi a IFIS Npl S.p.A., e gli altri rapporti di credito intrattenuti sempre con la Unicredit S.p.A., sono stati sottoscritti negli anni successivi all'acquisto dell'immobile al solo fine di affrontare le spese familiari e le difficoltà economiche presentatesi nel corso degli anni, proprio per cercare di continuare a pagare le rate del mutuo e non correre il rischio di perdere la propria casa.

Si sottolinea che per quanto attiene tutti i rapporti (specificati in seguito) intrattenuti con Unicredit S.p.A., non vi è segnalata alcuna sofferenza.

Dal quadro descritto, pare, quindi, evidente che i sig.ri :

- non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- non hanno colposamente determinato il proprio stato di sovra-indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma anzi lo hanno, loro malgrado, subito.

Attualmente, il loro nucleo familiare è così di seguito composto:

- [redacted] come sopra identificato;
- [redacted] come sopra identificata.

Le entrate annue del nucleo familiare, prima del licenziamento avvenuto di recente della sig.ra [redacted] come risulta dalle Certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni, sono così di seguito rappresentate:

- ❖ CU/2022, euro 16.878,64 lordi percepiti dal sig. [redacted] ed euro 10.123,18 lordi percepiti dalla sig.ra [redacted]
- ❖ CU/2021, euro 15.250,63 lordi percepiti dal sig. [redacted] ed euro 9.969,69 lordi percepiti dalla sig.ra [redacted]

❖ CU/2020, euro 15.799,66 lordi percepiti dal sig.

ed euro 9.905,25 lordi percepiti

dalla sig.ra ;

Come si evince dalla busta paga del sig. , percepisce uno stipendio di **circa euro 1.300** in tal misura ridotto dalla trattenuta di 1/5 dello stipendio derivante da atto di pignoramento presso terzi IFIS Npl pari ad € 352,40, nonché un residuo pari ad € 100,00 da versare per gli arretrati sempre per la stessa vicenda. Pertanto, approvata la proposta, lo stipendio del ricorrente sarebbe pari a circa € 1.750,00 mensili. Gli importi suddetti dovranno essere nuovamente valutati e aggiornati dal Gestore della Crisi, in virtù del pignoramento.

La sig. percepire, prima del licenziamento, uno stipendio di **circa euro 540,00** in tal misura ridotto dalla trattenuta di 1/5 dello stipendio derivante da atto di pignoramento presso terzi IFIS Npl pari ad € 160,00. Si presume che, al momento dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione, la sig.ra potrebbe avere un introito mensile pari ad € 700,00, in attesa di trovare un nuovo lavoro.

Di seguito si evidenziano le spese mensili necessarie per il sostentamento familiare:

- Spese alimentari € 450,00;
- Utenze varie € 300,00;
- Spese automobile € 200,00.

Totale spese mantenimento familiare **€ 950,00**.

Il nucleo familiare, composto da 2 persone, sopporta spese mensili pari ad euro 950,00 circa. Secondo gli indici ISTAT, la spesa media mensile di una famiglia composta da 2 persone, è pari ad euro 1.600,00 circa (variabile dalla zona geografica).

Si ritiene dunque corretta la previsione di euro 950,00 mensili.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE DELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n.3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della cd. “*meritevolezza*”. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempire alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (cd. Valutazione del merito creditizio).

Ed invero, l'art. 12 bis, co.3 della L.3/2012 stabilisce che “*il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità*”. L'espressione “determinato” si riferisce ad una relazione giuridica tra la condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico. Si ritiene che tale disposizione debba essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. TUB. Il predetto articolo prevede che “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”. Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal

cliente tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente.

Difatti, nel caso *de quo*, i debitori istanti, avevano la piena consapevolezza di poter adempiere agli obblighi assunti, proprio in virtù della propria stabilità economica derivante dal proprio lavoro. Tale consapevolezza era, successivamente, confermata dal vedersi riconoscere l'accesso ad ulteriori prestiti.

Nella fattispecie in esame, infatti, si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Ed invero, l'Istituto creditizio valutava "meritevole" i sig.ri , riconoscendogli la concessione del credito ma anche gli odierni ricorrenti, "impossibilitati" nel poter prevedere le problematiche economiche sopravvenute, certi della propria stabile posizione lavorativa, richiedevano la concessione del credito, sicuro della possibilità di poter adempiere i propri obblighi assunti anche in virtù dei risparmi messi da parte, nel corso degli anni, per far fronte ad eventuali circostanze incresciose, poi, verificatesi.

D'altro canto, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come tra l'altro è il caso di specie, ossia la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire ai consumatori di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1. SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, i sig.ri _____, hanno sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non hanno mai subito protesti e nel momento in cui hanno stipulato i contratti di finanziamento erano dotati anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte. Inoltre, i finanziamenti concessi da Unicredit S.p.A. non risultano essere in sofferenza, in quanto i debitori istanti, fino a qualche mese fa, sono riusciti ad adempiere agli obblighi assunti.

5.2. ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Quanto allo stato d'indebitamento, le passività dei sig.ri _____ - esclusivamente di natura bancaria e fiscale – compresi gli oneri derivanti dalla presente procedura, vengono di seguito evidenziate:

DEBITORE	CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFO
	Unicredit S.p.A.	Prelazione immobiliare (Mutuo ipotecario n. 9161248 del 26/02/2009)		96.122,59 €	
	Unicredit S.p.A.	Prestito n. 17881878			17.826,09 €
	Unicredit S.p.A.	Scoperto di conto corrente			2.079,49 €
	Unicredit S.p.A.	Carta di credito flexia revolving			1.101,07 €
	IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic Banca S.p.A.)	Prestito personale n. 20147986797720			75.548,60 €
	Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle di pagamento			10.163,34 €
	Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle di pagamento			1.616,61 €
	Unicredit S.p.A.	Conto corrente n. 000102117122			170,00 €
	Avv. Cacciola - Carpentieri	Compensi legali	4.320,00 €		
	O.C.C.	Compenso attività professionali ex L.3/2012	3.404,78 €		
TOTALE GRADI DI PRIVILEGIO			7.724,78 €	96.122,59 €	108.505,20 €
TOTALE COMPLESSIVO			212.352,57 €		

5.3. ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Di seguito, il patrimonio attivo dei coniugi

1. Bene immobile sito nel Comune di (AN), via l e precisamente:
 Appartamento censito al NCEU del Comune di (AN) al foglio , p.lla , sub. , cat A/3, vani 5,5, rendita catastale € , mq . La stima dell'immobile è stata effettuata tramite dei canali gratuiti, per non gravare ulteriormente sulle già precarie condizioni economiche degli istanti. All'esito di tali ricerche, il valore di mercato dell'immobile risulterebbe pari ad € 93.000,00.
2. Postepay evolution con saldo al pari ad

6. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, i sig.ri stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore:

PROPOSTA PAGAMENTO			
CREDITORI PREDEDUCIBILI	VALORE DEL CREDITO	PAGAMENTO OFFERTO	% SODDISF.NE
Professionista nominato, ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3	3.404,78 €	3.404,78 €	100%
Avvocati Cacciola - Carpentieri	4.320,00 €	4.320,00 €	100%
Totale creditori prededucibili	7.724,78 €	7.724,78 €	
CREDITORI CON PRELAZIONE IMMOBILIARE			% SODDISF.NE
Unicredit S.p.A.	96.122,59 €	48.061,30 €	50%
Totale creditori con prelazione immobiliare	96.122,59 €	48.061,30 €	
CREDITORI CHIROGRAFARI			% SODDISF.NE
Unicredit S.p.A.	17.826,09 €	3.565,22 €	20%
Unicredit S.p.A.	2.079,49 €	415,90 €	20%
Unicredit S.p.A.	1.101,07 €	220,21 €	20%
IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic Banca S.p.A.)	75.548,60 €	15.109,72 €	20%
Agenzia delle Entrate Riscossione	10.163,34 €	2.032,67 €	20%
Agenzia delle Entrate Riscossione	1.616,61 €	323,32 €	20%
Unicredit S.p.A.	170,00 €	34,00 €	20%
Totale chirografari	108.505,20 €	21.701,04 €	
TOTALE CREDITORI	212.352,57 €	77.487,12 €	
TOTALE OFFERTO AI CREDITORI		77.487,12 €	

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 77.487,12

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 950,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI IN PREDEDUZIONE E IN PRIVILEGIO, con una rata complessiva di 950,00 euro:

- I creditori prededucibili, soddisfatti integralmente, verranno soddisfatti nell'arco temporale di circa 8 mesi;
- I creditori muniti di privilegio immobiliare verranno soddisfatti nella misura pari al 50% del debito residuo nell'arco temporale di circa 4 anni.

ARCO TEMPORALE PER I CREDITORI CHIROGRAFARI con una rata di euro 950,00:

- I creditori chirografari, verranno soddisfatti nella misura pari al 20% del debito residuo nell'arco temporale di circa 6 anni.

Considerando la spesa minima che il proponente ritiene di poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria in anni 11 circa, lasso temporale che considerata la durata naturale del mutuo, appare congruo. Invero, il naturale ammortamento del mutuo sarebbe dovuto terminare nel corso dell'anno 2039, ma, tenuto conto delle rate ad oggi impagate, la scadenza si è ovviamente potrata in avanti.

Con l'approvazione della proposta il creditore munito di privilegio immobiliare, otterrebbe una soddisfazione, seppur parziale, del proprio credito entro l'anno 2027 e, dunque, ben 12 anni prima della naturale scadenza del mutuo.

7. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

7.1. FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.9, comma 2 e 15, L.3/2012 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato, il piano sembra sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad euro 950,00 offrono sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per i creditori in prededuzione e mentre i creditori privilegiati e chirografari sono stati oggetto di falcidia.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del piano, i debitori dovessero vedere aumentata o diminuita (per cause a loro non imputabili in questo caso) la propria capacità reddituale, gli stessi si riservano di modificare la proposta con l'ausilio dell'O.c.c. come previsto dall'art. 13, comma ter, L.3/2012.

7.2. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure da sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie, il mutuo in primis e i finanziamenti poi) vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura da sovraindebitamento, andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di

esecuzione di 11 anni (4 anni per il solo mutuo) è assolutamente conforme alla natura dei rapporti negoziali sottostante.

La soluzione testé prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano del Consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (e dunque trattandosi di un mutuo con prelazione ipotecaria, l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato di ipoteca, Pattivo distribuibile sarebbe nettamente insufficiente al pagamento di tutti i creditori, in prededuzione, in privilegio e chirografari.

La proposta è, altresì, coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, dalle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del piano proposto.

7.3. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta del Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica del proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare e al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà, sopra descritto che potrebbe divenire oggetto di procedura di espropriazione immobiliare.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli 21.10.2015)

L'immobile di proprietà dei proponenti ha un valore stimato (approssimativamente) di euro 93.000,00: detto importo, comunque ed in ogni caso, non sarebbe mai realizzabile per la Unicredit S.p.A. che, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché gli inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendite deserte, dovute anche all'ubicazione dell'immobile pignorato e lo stato in cui esso si trova, potrebbe, alla conclusione di tutto il percorso, ottenere un importo nettamente più basso.

Ma vi è di più! La liquidazione dell'unico bene immobile porterebbe gli istanti a: 1) dover trovare una nuova abitazione; 2) pagare il relativo canone di locazione; 3) vedere la propria debitoria pressoché inalterata.

Quindi, in una prospettiva liquidatoria si avrebbe la vendita dell'immobile, la susseguente soddisfazione parziale del creditore ipotecario ed infine, un canone di locazione da affrontare per una nuova casa, il che comporterebbe non solo un notevole aumento delle spese mensili ma anche il verificarsi di una causa palesemente ostativa ai fini del soddisfacimento del ceto chirografario, in quanto, come abbiamo sopra esposto, le entrate mensili del ricorrente, attenendoci ai 730 depositati e le buste paga, è di circa 1.300 euro al mese, a cui vanno sottratti euro 950,00 per le spese per il sostentamento, ma in caso di vendita dell'immobile pignorato, vi sarebbe anche il canone di locazione da affrontare come ulteriore spesa.

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore atteso che l'esito della procedura non potrà essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c.

Insomma, i vari creditori, per recuperare il loro credito, dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene proposta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli art. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si dovrebbero accodare (L. 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme, e non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà la regola del cosiddetto "accodo" ove, in pratica, il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente.

8. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei sig.ri che, ancor prima di vedere azioni esecutive da parte dei creditori, hanno richiesto l'ausilio di professionisti competenti per risanare la loro situazione debitoria, garantendo un soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi, il piano presentato risulta sostenibile

sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.

Ancona (AN), 5 settembre 2022

Avv. Francesco Cacciola

Avv. Elvira Carpentieri

